

Regolamento per l'utilizzo dell'area feste Boschetta di Dobbia

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'area denominata "Boschetto di Dobbia", di proprietà della MACC Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo, ubicata a Staranzano in via vittorio Veneto 21/27, per lo svolgimento di attività a carattere ricreativo, sociale, politico, culturale e promozionale in genere.

L'Area Feste è individuata nella planimetria allegata sotto la lettera A) al presente regolamento. Sarà garantito l'accesso all'edificio "cucina" esclusivamente per l'uso degli elettrodomestici presenti nell'area antistante l'ingresso, con espresso divieto di accesso a tutte le altre stanze dell'immobile stesso.

Delle strutture presenti nell'Area Feste può essere fatto un uso separato. Gli articoli seguenti trovano applicazione tanto per l'intera Area Feste, quanto per le singole strutture.

ART. 2 – UTILIZZO DELL'AREA FESTE

L'utilizzo dell'Area da parte di soggetti diversi dalla MACC è soggetto a concessione.

La concessione dell'Area Feste è rilasciata direttamente dalla MACC ai sensi del successivo art. 11 del presente Regolamento.

Per la concessione dell'Area Feste è previsto il pagamento di un canone differenziato in base all'attività svolta e al numero di persone che si prevede accedano all'area, nelle misure indicate nell'allegato B) al presente Regolamento.

Il Concessionario dell'Area Feste dovrà prestare apposita cauzione, per un importo pari al canone da erogare per l'uso dell'area, secondo quanto indicato nel predetto allegato B).

ART. 3 – PRENOTAZIONE DELL'AREA FESTE

I soggetti che intendono utilizzare l'Area Feste dovranno prenotarla presentando la relativa richiesta al Concedente, esclusivamente a mezzo sito web o posta elettronica all'indirizzo boschetto@mutuastar.com; verrà data precedenza in ordine cronologico in caso di eventuali richiedenti, fatto salvo il pagamento della caparra ove prevista. Una volta confermata la disponibilità andrà compilato il modello allegato sotto la lettera C) al presente Regolamento.

Nella richiesta di prenotazione, oltre ai giorni di occupazione (compresi i giorni di allestimento, utilizzo e dismissione) dovranno essere indicati il nome del Richiedente e del designato Responsabile con tutti i recapiti, la descrizione della finalità dell'utilizzo richiesto e le attività principali e collaterali che si svolgeranno.

Tenuto conto della priorità di cui al comma precedente, le richieste di utilizzo saranno considerate secondo l'ordine cronologico di presentazione; nel caso di richieste presentate nello stesso giorno verrà data priorità ai soci MACC.

Le utilizzazioni all'interno dell'Area Feste non sono soggette al pagamento di altri canoni od oneri oltre a quelli indicati nell'allegato B) al presente Regolamento.

L'accoglimento della prenotazione dovrà essere comunicata al Richiedente entro i 5 giorni lavorativi seguenti la richiesta di prenotazione.

Nel limite di sette giorni lavorativi dalla data di prenotazione è possibile per MACC revocare la concessione in caso di organizzazione sopravvenuta di eventi propri o del socio sostenitore BCC di Staranzano e Villesse, ove di tali eventi non vi fosse notizia al momento della concessione.



ART. 4 – LIMITI DI PRENOTAZIONE

Per garantire un'equa disponibilità dell'Area Feste, l'assegnazione da parte del Concedente a ciascun soggetto non potrà essere superiore a sei giorni di utilizzo consecutivi. È facoltà concedere l'Area Feste, per periodi superiori o diversi rispetto a quelli sopra indicati, previa valutazione da parte del Comitato Esecutivo della MACC.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO

A prenotazione avvenuta e almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'utilizzo, il Richiedente dovrà presentare al Concedente:

- a) una relazione descrittiva del tipo di attività, principali e collaterali, e delle loro modalità di svolgimento, con date e orari;
- b) un'apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine a ogni fatto civilmente rilevante che dovesse accadere nell'ambito delle attività intraprese, anche a causa dell'uso delle strutture presenti;
- c) nel caso di manifestazioni o attività aperte al pubblico, copia della polizza per responsabilità civile per un massimale di 1.000.000,00 euro stipulata con oneri a carico del Richiedente per la copertura di responsabilità verso terzi per danno a cose, animali e persone;
- e) copia delle ricevute dei versamenti dell'acconto del canone e della cauzione previsti all'allegato B) del presente Regolamento.

Potrà essere richiesta ulteriore documentazione a integrazione di quella citata ai commi precedenti, nel caso di carenza nella documentazione presentata o installazione di strutture particolari.

Entro il giorno indicato quale data di inizio dell'allestimento saranno consegnate da parte del Concedente le chiavi dell'Area Feste al Responsabile della Concessionaria e sarà effettuato congiuntamente un controllo della struttura. Le chiavi dovranno essere riconsegnate al termine della concessione dell'Area Feste, previo controllo dello stato delle strutture, degli impianti e di quanto altro dato in concessione.

L'Area Feste dovrà essere riconsegnata dal Concessionario, al termine dell'utilizzo, nelle condizioni di stato e manutenzione riscontrate in occasione della consegna e nelle condizioni di pulizia in cui è stata ricevuta.

Il prelievo di tutte le utenze (acqua, gas metano, energia elettrica) potrà avvenire unicamente dalle derivazioni indicate.

Tutti gli impianti a valle dei contatori dovranno essere installati a cura e spese del Concessionario nel pieno rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza da persone e/o ditte in possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali.

L'installazione di attrezzature e impianti aggiuntivi deve essere autorizzata dai competenti servizi e dovrà essere consegnata copia della dichiarazione di conformità degli impianti e/o certificato di corretto montaggio relativo a strutture eventualmente installate.

Nulla è dovuto dalla MACC per miglioramenti e/o addizioni eseguite sulla proprietà concessa in uso e lasciate dal concessionario liberamente o perché non separabili. Le migliorie, addizioni, etc. devono essere preventivamente autorizzate dalla MACC.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

Gli eventuali impianti e attrezzature che gli organizzatori dovessero allestire in loco dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.



Per ogni richiesta di utilizzo il Richiedente dovrà individuare una o più persone che dovranno essere reperibili nel corso della durata della concessione. I nominativi dovranno essere comunicati sulla richiesta di prenotazione dell'Area Feste.

Il Richiedente non potrà effettuare né consentire attività diverse da quelle per le quali è stato concesso l'utilizzo dell'Area Feste e sarà direttamente responsabile delle attività non autorizzate eventualmente svolte. L'abuso potrà comportare la sospensione o, nei casi di particolare gravità, la revoca della concessione per l'utilizzo dell'Area Feste. In detto ultimo caso l'Area Feste non potrà essere concessa agli stessi soggetti per due anni a decorrere dalla data della revoca. Sono fatte salve ulteriori sanzioni amministrative e/o penali derivanti dal tipo di violazione commessa.

L'uso dell'Area Feste, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei locali e degli accessori, si intende effettuato sotto la responsabilità del Concessionario e di chi utilizza le strutture con esclusione di ogni responsabilità da parte della MACC. In ogni caso il Concessionario è espressamente obbligato a tenere indenne la MACC da tutti i danni diretti o indiretti, che potessero comunque derivare a chiunque in dipendenza o connessione con l'uso delle strutture, accessori, impianti, sollevando MACC da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta, che potesse comunque derivare, e da chiunque promuoversi, in relazione all'uso di dette strutture e attrezzature.

Il Concessionario risponde, sotto ogni profilo, per i guasti e le manomissioni che si dovessero verificare, per cause connesse all'utilizzo, sugli impianti e sulle attrezzature concesse in uso e dovrà provvedere al risarcimento dei danni arrecati a quanto ricevuto in concessione d'uso.

Ogni danno e/o manomissione agli impianti comporta il ripristino da parte del Concessionario, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno e incameramento della cauzione e qualora esistano i presupposti la denuncia alle Autorità competenti.

MACC è esonerata da responsabilità per danni arrecati a terzi e imputati a condotta o negligenza del Concessionario.

ART. 7 – CONDIZIONI

Il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo dell'Area Feste è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni.

- Nel caso di richiesta manifestazione aperta al pubblico, il concessionario dovrà farsi carico di acquisire tutta la documentazione e le autorizzazioni necessarie per il regolare esercizio dell'attività prevista;
- La manifestazione e/o le attività dovranno terminare entro le ore 24,00.
- Tutte le attività di ballo, canto, o che comunque possano creare disturbo alla quiete pubblica dovranno sempre terminare entro le ore 23,00 (il venerdì e il sabato entro le ore 23,30) fatta salva diversa autorizzazione rilasciata dagli organismi competenti.
- Nella zona di consumazione di cibi e bevande, ove determinata, è necessario porre in evidenza cartelli indicanti il divieto assoluto di fumo con l'indicazione del nominativo della persona alla quale spetta la vigilanza.
- La pulizia dei servizi igienici sarà cura del concedente, mentre quella generale dell'area a carico del concessionario.
- Deve essere sospesa la somministrazione di alimenti, bevande e alcolici mezz'ora prima della chiusura della manifestazione.
- Deve essere rispettata la legge sulla somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni.
- Deve essere rispettata la legge sulla somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza.

- Dovrà essere assicurato il rispetto del verde, il recupero ed il corretto smaltimento dei rifiuti mediante l'asporto degli stessi dall'area e il conferimento ai contenitori destinati alla raccolta differenziata degli stessi; non sarà ammesso l'abbandono di rifiuti nell'area né il conferimento nei bidoni in dotazione dell'area che rimangono ad uso esclusivo del concedente;
- Dovrà essere assicurata l'adozione di comportamenti adeguati nei confronti delle strutture, degli arredi, delle piante, del tappeto erboso e di quant'altro presente.
- Ogni manomissione degli impianti è severamente vietata e comporta il ripristino da parte del Concessionario, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno e incameramento della cauzione e, qualora sussistano i presupposti, la denuncia alle Autorità competenti.

Sono a carico del Concessionario:

- a) i costi per licenze e autorizzazioni (ed eventuali rinnovi), richieste secondo la normativa vigente per lo svolgimento delle attività;
- b) i costi per le retribuzioni del personale, dei collaboratori e ogni altra spesa, diretta o indiretta, per le attività e gli interventi realizzati dal Concessionario stesso;
- c) gli oneri relativi alle imposte e alle tasse, dirette e indirette, nessuna esclusa, relativi all'attività esercitata mediante l'uso dell'Area Feste;
- d) la custodia e la vigilanza dell'Area Feste e di quanto altro nello stesso contenuto.

Il Concessionario risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei propri collaboratori, dei propri volontari per le mansioni assunte, dei cittadini presenti a vario titolo, della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008; si obbliga, altresì, a tenere MACC sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per qualsiasi violazione, omissione o per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione dell'Area Feste.

ART. 8 – RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani, i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani e i rifiuti ingombranti dovranno essere raccolti direttamente dal Concessionario.

La raccolta dovrà avvenire in conformità ai regolamenti comunali e in modo tale da non dare luogo a emissione o dispersione dei rifiuti stessi. L'olio esausto delle cucine dovrà essere raccolto in appositi contenitori. Il trasporto e il conferimento saranno a effettuati del concessionario, essendo espressamente vietato l'utilizzo dei bidoni presenti nell'area che rimangono ad uso esclusivo del concedente.

ART. 9 – CONTROLLI

Il Concessionario dovrà consentire di svolgere ispezioni in qualsiasi momento e luogo per verificare che l'uso dell'Area Feste e dei relativi impianti e/o attrezzature avvenga correttamente, nonché per verificare la rispondenza del numero di presenti al numero dichiarato in sede di prenotazione.

ART. 10 – CAUZIONE

Il Concessionario è tenuto a costituire una cauzione con le modalità indicate nell'allegato B) al presente Regolamento e, nel caso di manifestazioni o attività aperte al pubblico, dovrà stipulare con oneri a proprio carico la polizza assicurativa prevista al precedente art. 5, comma 1, lettera d).

Le cauzioni sono costituite a garanzia delle responsabilità del Concessionario così come individuate nel precedente art. 6.

L'Amministrazione comunale potrà incamerare, a titolo di provvisorio e/o parziale risarcimento, la cauzione prevista nell'allegato B) al presente Regolamento e potrà attivare la polizza prevista al precedente art. 5, comma 1, lettera d).



Resta salva ogni azione per il pieno risarcimento dei danni arrecati alla struttura.

ART. 11 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO B)

CANONI, RIMBORSI E CAUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'AREA FESTE "BOSCHETTA DI DOBBIA"

Art. 1 – Canoni per le feste organizzate da soggetti privati.

1. Per l'organizzazione di feste di compleanno o qualunque evento privato che prevedano l'accesso di un numero contingentato di persone ed esclusivamente su invito, l'area viene concessa secondo i costi di cui al successivo comma 2.
2. I predetti soggetti dovranno corrispondere come canone per le attività di allestimento e ripristino dell'Area Feste Euro 100,00 incluso bollo per eventi fino a 100 partecipanti.
3. Per l'organizzazione di eventi che prevedano un numero superiore a 100 partecipanti il canone previsto è Euro 1,00 a persona, cui va aggiunto l'importo della marca da bollo da Euro 2,00.
4. Nel caso in cui il richiedente sia socio della MACC, è previsto uno sconto del 10% sull'importo calcolato secondo il precedente comma.

Art. 2 – Canoni per l'uso promiscuo dell'area tra diversi soggetti

1. Per l'accesso all'area nelle giornate specificamente indicate da MACC nelle quali non viene garantito l'uso esclusivo ad un unico richiedente, l'area viene concessa secondo i costi di cui al successivo comma 2.
2. I predetti soggetti dovranno corrispondere Euro 2,00 per l'utilizzo dell'Area Feste da parte di ciascun partecipante, con indicazione preliminare del numero presunto di persone che accederanno all'area stessa. Tale importo presunto è finalizzato *esclusivamente* alla definizione del canone stesso e non sarà oggetto di riduzioni nel caso in cui gli effettivi ingressi siano minori rispetto a quanto preventivato.

Art. 3 – Canoni per l'organizzazione di eventi da parte di enti.

1. Per associazioni del terzo settore, associazioni sportive o enti di qualunque titolo che intendano organizzare eventi sono previsti due canoni diversi, differenziati in base al fatto che l'evento sia aperto al pubblico o meno, e con scopo di lucro o meno.
2. In sede di concessione dell'area dovrà essere indicato il numero massimo di persone che accederanno alla stessa; sulla base di tale definizione verrà definita la parte variabile del canone. Nel caso di eventi aperti al pubblico con accesso libero tale numero verrà definito in base all'indicazione di presenze stimata nel piano della sicurezza.
3. Per l'organizzazione di eventi senza scopo di lucro, ossia ad accesso gratuito e senza alcun tipo di vendita o somministrazione a pagamento, il canone di concessione dell'area sarà calcolato con un importo di € 1,00 per partecipante previsto, con un canone minimo di euro 100,00.
4. Per l'organizzazione di eventi a scopo di lucro, ossia ad accesso a pagamento o con previsione di vendita o somministrazione a pagamento, il canone di concessione dell'area sarà calcolato con un importo di € 2,00 per partecipante previsto, con un canone minimo di euro 200,00.
5. I canoni indicati ai punti 3 e 4 sono incrementati di Euro 2,00 per il pagamento della marca da bollo; inoltre, nel caso in cui l'organizzazione dell'evento preveda dei giorni di montaggio e smontaggio per i quali la Boschetta non possa essere concessa in uso ad altri soggetti, andrà aggiunto un importo forfettario ulteriore di euro 50,00 per giornata.
6. Nel caso di eventi organizzati da scuole o feste di classe organizzate da rappresentanti dei genitori, ai fini della determinazione del canone previsto sub 3 verranno considerati solo gli studenti



partecipanti, e non anche i genitori accompagnatori, fatto salvo l'importo minimo previsto dallo stesso comma.

Art. 4 – Canoni orari.

1. Per associazioni del terzo settore, associazioni sportive o enti di qualunque titolo che intendano organizzare eventi ripetuti nel tempo e che occupino l'area feste per una frazione di giornata in via non esclusiva, è prevista una tariffa oraria di euro 15,00.
2. In sede di concessione dell'area dovrà essere indicato il numero massimo appuntamenti previsti nel complesso, e andrà versato un importo pari al 50% del canone complessivamente calcolato. Il saldo andrà versato al momento della restituzione delle chiavi al termine dell'uso.

Art. 5 – Cauzione

1. I concessionari dell'Area Feste, prima del rilascio della concessione di cui all'art. 5 del Regolamento, dovranno costituire una cauzione per un importo pari a quanto dovuto ai sensi dei precedenti articoli.
2. Per tutte le prenotazioni previste nel precedente articolo 3, l'ente richiedente dovrà provvedere, contestualmente all'esecuzione della prenotazione ad eseguire un versamento di euro 50,00 a titolo di caparra, che non sarà restituito in caso di annullamento della richiesta stessa per qualunque causa non imputabile alla MACC. In caso di mancato versamento della caparra entro il termine di 7 giorni dalla prenotazione, l'area verrà considerata libera per eventuali concessioni ad altri richiedenti. Tale versamento verrà poi detratto dal canone da liquidare in sede di consegna delle chiavi dell'area.

Art. 6 – Versamenti

1. I concessionari dell'Area Feste verseranno quanto di propria competenza entro e non oltre il momento di consegna delle chiavi per l'accesso all'area.
2. L'eventuale rimborso della cauzione per la mancata realizzazione dell'evento per causa imputabile a MACC sarà versato a mezzo bonifico bancario nelle modalità concordate per le vie brevi con il concessionario.